

REGOLAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc.Coop. 2006-10/05/2016 7A TV - Codice ISIN IT0004058456

Art. 1 - Importo e tagli

Il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc.Coop. 2006-10/05/2016 7A TV", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio, è di un importo massimo di 10.000.000 di Euro ed è costituito da obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 Euro e successivi multipli, munite di n. 20 cedole di interesse semestrali.

Taglio minimo sottoscrivibile pari a 1.000 Euro e successivi multipli.

Alla fine del periodo di collocamento l'emittente provvede all'accantonamento del prestito presso la Monte Titoli Spa, in regime di dematerializzazione.

Le cedole restano sempre pagabili al portatore.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla valuta di regolamento.

Art. 3 - Modalità di collocamento

Le obbligazioni vengono offerte al pubblico in più tranches, nel periodo compreso tra il 10/05/2006 e il 12/09/2006, con facoltà della Cassa di deliberare il prolungamento del periodo di collocamento. Poiché il godimento delle obbligazioni decorre dal 10/05/2006, al prezzo di offerta di ogni singola tranche andranno aggiunti i dietimi di interesse per il periodo intercorrente tra il 10/05/2006 e la valuta di regolamento della tranche assegnata.

Art. 4 - Durata e godimento

La durata del prestito è di 10 anni. Le obbligazioni fruttano interessi a partire dal 10 maggio 2006.

Art. 5 - Interessi

Gli interessi sono calcolati sul valore nominale e su base annua ACT/ACT, ad un tasso variabile semestrale, lordo e posticipato. Sono pagabili, al netto delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 9, semestralmente il 10 maggio e il 10 novembre di ogni anno, a partire dal 10 novembre 2006 e fino al 10 maggio 2016. L'importo delle cedole semestrali viene determinato ad un tasso pari all'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi base 365, rilevato come media del mese solare precedente il primo giorno di godimento della cedola, con troncamento al terzo decimale.

La quotazione dell'Euribor è rilevata dal Sole 24 Ore, con precisione di tre cifre decimali.

La prima cedola semestrale è pari a un tasso semestrale lordo posticipato del 1,50% e verrà pagata il 10 novembre 2006, il rendimento annuo lordo posticipato è pari al 3,02%. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo, lo stesso viene eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Il tasso semestrale lordo per le cedole successive alla prima viene reso noto, entro il giorno antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, mediante avviso affisso all'interno di tutte le dipendenze della Cassa e pubblicazione sul quotidiano "La Provincia" di Como.

Art. 6 - Rimborso

Le obbligazioni vengono rimborsate in unica soluzione in data 10 maggio 2016. Il rimborso viene effettuato, alla pari e senza alcuna deduzione per spese; le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

Art. 7 - Soggetti incaricati del servizio del Prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni hanno luogo presso gli sportelli della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù B.C.C.

Art. 8 - Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono diventate rimborsabili.

Art. 9 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

Regime Fiscale secondo la normativa vigente:

- **Redditi di capitale** - Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi, nei modi e termini previsti dal Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 - con le modifiche apportate dall'art. 12 del D.L. 21 novembre 1997, n. 461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.
- **Tassazione delle plusvalenze** - Le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 67 del T.U.I.R.), sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 10 - Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e limiti previsti nello statuto e nel regolamento del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate e i titoli detenuti anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente e/o delle altre banche aderenti al Fondo. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espressamente conferito alla Banca Depositaria.

Art. 11 - Possibilità di riacquisto

Non è prevista la quotazione del prestito nei mercati regolamentati, la negoziazione avverrà tenendo conto delle condizioni di mercato e delle difficoltà di realizzo per i valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati.

La Cassa rende note in caso di negoziazione le condizioni di prezzo alle quali è disposta ad acquistare e vendere le obbligazioni in circolazione.

Art. 12 - Varie

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti, ove non diversamente previsto dalla normativa, si ritengono validamente effettuate mediante avviso affisso all'interno di tutte le dipendenze della Cassa e pubblicazione sul quotidiano "La Provincia" di Como. Il possesso delle obbligazioni di cui al presente regolamento comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel regolamento stesso.

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù B.C.C. Soc.Coop. ha un interesse in conflitto nell'operazione di collocamento del presente prestito in quanto trattasi di valore mobiliare di propria emissione.

Art. 13 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Como.

CONDIZIONI DI COLLOCAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP. 2006-10/05/2016 7A TV - Codice ISIN IT0004058456

1. Ammontare

Sono oggetto dell'offerta obbligazioni del valore nominale di 1.000 Euro, aventi cedole con godimento 20 maggio e 20 novembre di ogni anno, per un importo nominale massimo di 10.000.000 di Euro.

2. Delibera

L'emissione del "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc.Coop. 2006-10/05/2016 TV 7A" oggetto dell'offerta rientra nelle emissioni previste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC del 2 maggio 2006.

3. Modalità dell'offerta

L'offerta viene effettuata per il tramite delle Filiali della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC.

4. Destinatari

Le obbligazioni sono offerte alla clientela della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC.

5. Periodo e prezzo

Il godimento del Prestito è il 10 maggio 2006. Le obbligazioni vengono offerte al pubblico in più tranches nel periodo compreso tra il 10/05/2006 e il 12/09/2006, al prezzo pari al valore nominale, più rateo di interessi eventualmente maturato, secondo il prospetto di emissione sotto riportato:

	periodo dal	periodo al	valuta
1ª tranche	10/05/06	12/05/06	15/05/06
2ª tranche	15/05/06	19/05/06	22/05/06
3ª tranche	22/05/06	01/06/06	05/06/06
4ª tranche	05/06/06	16/06/06	19/06/06
5ª tranche	19/06/06	30/06/06	03/07/06
6ª tranche	03/07/06	14/07/06	17/07/06
7ª tranche	17/07/06	31/07/06	01/08/06

	periodo dal	periodo al	valuta
8ª tranche	01/08/06	18/08/06	21/08/06
9ª tranche	21/08/06	01/09/06	04/09/06
10ª tranche	04/09/06	12/09/06	13/09/06

6. Presentazione delle domande di sottoscrizione

Le domande devono essere presentate presso le filiali della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC utilizzando l'apposita scheda debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente.

7. Quantitativi prenotabili

Le domande vengono accettate per quantitativi minimi di n. 1 obbligazione del valore nominale di 1.000 Euro, con riserva di riparto e salvo chiusura anticipata di cui verrà data immediata comunicazione con avvisi esposti agli sportelli.

8. Criterio di riparto

In caso di riparto viene seguito il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle prenotazioni, applicando, se necessario, un criterio proporzionale che comporta la possibilità di assegnare a ciascun richiedente un quantitativo pari almeno al taglio minimo del titolo.

9. Modalità e termini di pagamento

Il pagamento delle obbligazioni assegnate deve essere effettuato il giorno previsto per l'emissione del prestito o il giorno corrispondente alla valuta di regolamento assegnata ad ogni singola tranche, mediante addebito sul c/c indicato dal sottoscrittore, senza aggravio di commissioni o spese.

10. Modalità e termini di consegna delle obbligazioni

Le obbligazioni vengono depositate per conto dei sottoscrittori presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù B.C.C. sui depositi titoli indicati dai sottoscrittori medesimi e, alla fine del periodo di collocamento, l'emittente provvede all'accantonamento in Monte Titoli in regime di dematerializzazione.

Operazione conclusa in conflitto di interesse; titolo emesso dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC.